

Accoglimento totale n. cronol. 2976/2024 del 28/06/2024

RG n. 162/2024

IL GIUDICE

Repert. n. 400/2024 del 28/06/2024

DEL TRIBUNALE DI ORISTANO

Dott. _____ ha emesso la seguente

ORDINANZA

Nella causa RG n. 162/2024 vertente tra:

_____, rappresentato/a e difeso/a dall'Avv. COLOMO ORIANA
(CLMRNO76M56G113E) presso il quale ha eletto domicilio in CORSO
UMBERTO I, 83 GHILARZA

E

ABBANO S.P.A (02934390929) rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.

N _____ presso il quale ha
eletto domicilio in

- sciogliendo la riserva assunta nel fascicolo suindicato all'udienza del
19.6.2024, letti gli atti nonché le note depositate dalle parti;

PREMESSO

- che la _____, quale
titolare di un ristorante denominato "_____" sito in _____,
con ricorso depositato il 24.2.2024 proponeva azione
ex art. 700 cpc nei confronti di ABBANO S.P.A, lamentando
l'intervenuto rifiuto da parte di quest'ultima di riallaccio dell'utenza
idrica del locale n _____, dopo la cessazione di un contratto di affitto
di azienda a favore di terzi decorrente dal 1.10.2022 e terminato nel
giugno 2023 con contestuale disdetta della fornitura, per asserita
morosità, eccependo la mancata specificazione della stessa ed il pericolo



grave ed irreparabile per la perdita di clientela del ristorante; chiedeva

pertanto che il Giudice ordinasse in via d'urgenza alla controparte di provvedere al ripristino dell'allaccio idrico, con vittoria di spese da distrarsi;

- che, concesso l'ordine di ripristino della fornitura idrica inaudita altera parte, si costituiva in giudizio ABBANO S.P.A con comparsa depositata il 13.5.2024 deducendo la sussistenza di una morosità per circa euro 11.218,27 per 9 fatture non pagate risalenti al 2009 (2), 2010 (2), 2014 (1), 2017 (1), 2019 (1) 2020 (1) e 2021 (1) e l'insussistenza del periculum richiesto, chiedendo quindi il rigetto del ricorso, vinte le spese;
- che veniva discussa la causa ed all'esito depositate note delle parti;

RITENUTO

- che, secondo l'orientamento costante del Tribunale di Oristano, nel caso di slaccio dell'utenza idrica va valutato prioritariamente, in questa sede cautelare, se la somma eventualmente offerta in pagamento e non contestata sia idonea o meno, secondo buona fede, non già ad escludere l'intera morosità contestata ma solo ad escludere la legittimità della sospensione della fornitura, secondo un accertamento meramente sommario, tipico della procedure d'urgenza, fatti salvi i successivi approfondimenti in sede di merito volti all'accertamento delle reciproche ragioni in ordine all'importo esattamente ancora dovuto;
- che, ciò premesso, dalla istruttoria documentale espletata emerge chiaramente che, rispetto alle nove fatture non pagate per complessivi euro 11.218,27 di cui al sollecito di pagamento in data 30.1.2024 ricevuto l'8.2.2024 (all.8 res.), almeno 5 fatture, rispettivamente del



2009 per euro 3.525,49 e per euro 1712,43, del 2010 per euro 576,73, del 2010 per euro 600,84 e del 2014 per euro 132,24 sono state già oggetto di precedente giudizio cautelare tra le parti (RG.1570/2017) conclusasi con ordinanza del 29.9.-2.10.2018 di accoglimento di analoga domanda di riallaccio dell'utenza idrica (*in all.1 note del 10.6.2024 ric.*) in relazione alle quali l'importo a suo tempo versato dalla ricorrente era già apparso idoneo secondo buona fede a determinare il riallaccio dell'utenza (cfr. ord. cit.); quanto alle fatture del 2017 (per euro 3.579,29), 2019 (per euro 568,62) le stesse risultano prescritte in base alla prescrizione quinquennale rispetto all'ultimo atto interruttivo costituito dalla ricezione del sollecito predetto in data 8.2.2024 (in difetto di prova contraria offerta dalla resistente, atteso che il sollecito di pagamento dell'11.8.2020 ricevuto il 25.8.2020, in all.3 res., è relativo ad una fattura del 2009 già prescritta, il sollecito in data 28.5.2021 ricevuto l'11.6.2021 in all.4 res è relativo a fatture del 2009, 2010 e 2014 già prescritte, il sollecito del 3.9.2021 ricevuto il 4.9.2021 in all.5 res. è relativo a fatture del 2009, 2010, 2014 già prescritte oltre ad una del 2020 per euro 86,23 di cui appresso), mentre quelle del 2020 (per euro 86,23) e 2021 (per euro 436,40) sono prescritte in base alla prescrizione biennale introdotta dalla legge n.205/2017 come modificata dalla legge n.160/2019 per tutte le fatture successive al 2.1.2020 (in difetto di prova contraria offerta dalla resistente, atteso che il sollecito di pagamento dell'11.10.2023 in all.8 res. non è stato ricevuto risultando dalla relata "*destinatario irreperibile*" mentre quello del 30.1.2024 ricevuto l'8.2.2024 per euro 11.218,27 è relativo alle 9 fatture predette tutte già prescritte per quanto sopra detto, compreso le ultime due



rispettivamente del 2020, con sollecito ricevuto in data 4.9.2021 e poi l'8.2.2024, e del 2021, con sollecito ricevuto l'8.2.2024, anche a prescindere dall'avvenuta ricezione o meno delle fatture, peraltro contestata almeno in parte dalla ricorrente);

- che, pertanto, in assenza di morosità concretamente valutabile in questa sede stante l'eccepita prescrizione ed in difetto di prova contraria della sua tempestiva interruzione, sussiste il *fumus boni iuris* della ricorrente tenuto conto dell'ingiustificato rifiuto di riallacciare l'utenza idrica da parte di Abbanoa che gestisce il servizio idrico in condizioni di monopolio, come tale tenuta all'erogazione del servizio ex artt. 2597 e 2932 cc;
- che, sussiste altresì, il *periculum grave* ed irreparabile, malgrado la natura economica del danno cagionato di per sé risarcibile, stante l'impossibilità di determinare esattamente ex post il mancato guadagno del ristorante, il che legittima la tutela d'urgenza;
- che, conclusivamente, sussistono i presupposti dell'azione esperita, sia con riferimento al diritto alla fornitura idrica da parte della ricorrente sia sulla sussistenza di un pericolo di danno grave ed irreparabile;
- che pertanto, deve accogliersi la domanda ricorrente, per l'effetto confermando l'ordine dato *inaudita altera parte* alla resistente di ripristinare la fornitura idrica a favore della ricorrente;
- che le spese di lite seguono la soccombenza come per legge e si liquidano come in dispositivo a favore del legale della ricorrente dichiaratosi antistatario, in base al valore della dedotta morosità, per le fasi di studio, introduttiva e decisione, secondo i parametri medi

P.Q.M.



- accoglie il ricorso proposto dal
e per l'effetto conferma il provvedimento di ordine di
riallaccio della fornitura idrica emesso inaudita altera parte nei confronti
di ABBANOVA S.P.A;
- condanna la soccombente al rimborso delle spese di lite in favore del
legale della ricorrente, dichiaratosi antistatario, liquidate in complessivi
Euro 2.585,00 (di cui Euro 286,00 per spese vive ed Euro 2.299,00 per
onorari) oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.

Si comunichi.

Oristano, 27/06/2024

Il Giudice
(dott.)

